



Comune di San Pancrazio Salentino

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI SAN PANCRAZIO
SALENTINO**

APPROVATO CON ATTO

DI CONSIGLIO COMUNALE N°

INDICE - SOMMARIO

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

| | |
|--------|--|
| Art. 1 | FINALITÀ |
| Art. 2 | DEFINIZIONI |
| Art. 3 | AMBITO DI APPLICAZIONE |
| Art. 4 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. |

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Art. 5 | NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE |
| Art. 6 | RESPONSABILE |
| Art. 7 | INCARICATI |

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| | |
|---------|---|
| Art. 8 | MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI |
| Art. 9 | OBBLIGHI DEGLI OPERATORI |
| Art. 10 | ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA |
| Art. 11 | INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA |
| Art. 12 | DIRITTI DELL'INTERESSATO |
| Art. 13 | SICUREZZA DEI DATI |
| Art. 14 | MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI |
| Art. 15 | CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| Art. 16 | DIRITTI DEGLI INTERESSATI |
| Art. 17 | LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI |
| Art. 18 | LUOGHI DI ATTESTAZIONE DELLE POSTAZIONI VIDEO E ADEGUAMENTO DINAMICO DELLE TECNOLOGIE |
| Art. 19 | COMUNICAZIONE DEI DATI |

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

| | |
|---------|---|
| Art. 20 | NORMA DI RINVIO |
| Art. 21 | TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE |
| Art. 22 | MODIFICHE REGOLAMENTARI |

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di San Pancrazio Salentino, gestiti ed utilizzati dall'Ufficio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di San Pancrazio Salentino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", il soggetto, legato da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - f) per "**incaricato**", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza fissa e/o mobile, attivati sul territorio del Comune di San Pancrazio Salentino su disposizione dell'amministrazione comunale, e gestiti dall'ufficio di Polizia Locale.

ART. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di impianti di videosorveglianza.

2. Le finalità dei suddetti impianti, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di San Pancrazio Salentino, sono:

a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza e ambientale in ambito comunale;

b) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;

c) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;

d) l'individuazione dei cittadini che commettono atti non conformi quali l'abbandono improprio dei rifiuti o modalità di conferimento degli stessi;

e) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano.

3. I sistemi di videosorveglianza comportano esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le videoriprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video sorvegliate.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 5 - NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

ART. 6 - RESPONSABILE

1. Il comandante della Polizia Municipale è designato, con atto del Sindaco, quale Responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lett. e) del presente regolamento. E' consentito il ricorso alla delega delle suddette funzioni ad altri soggetti appartenenti allo stesso Ufficio o ad altri Settori dell'Ente in sostituzione nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia da parte dell'agente di Polizia Locale nominato.

2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate, lo spostamento della telecamera di videosorveglianza mobile e lo spostamento della direzione di registrazione della telecamere sono consentiti solamente al Responsabile della gestione e del trattamento, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria ed al personale esterno addetto alla manutenzione, alle riparazioni e ad attività di supporto.

7. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione, riparazione degli impianti e attività di supporto.

ART. 7 - INCARICATI

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del Servizio di videosorveglianza nell'ambito dei dipendenti dell'Ente.

2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento

4. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di personale tecnico incaricato al posizionamento delle apparecchiature di videosorveglianza, secondo le istruzioni impartite dal titolare, incaricandolo dell'acquisizione delle immagini e allo sviluppo del materiale utile per le ulteriori indagini a cura della Polizia Municipale.

5. Il soggetto autorizzato dovrà acquisire e trattare i dati acquisiti nel rispetto della legge e della normativa di settore, attraverso l'uso delle suddette telecamere, attenendosi alle istruzioni che gli verranno impartite.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 - MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art.4, comma 2, lett. c), con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso:

- le telecamere degli impianti di videosorveglianza fissa.

L'ubicazione della stazione di monitoraggio e controllo, nonché le caratteristiche e le modalità con cui verrà espletato il servizio sono decise con delibera di giunta comunale.

- le telecamere degli impianti di videosorveglianza mobile. In tal caso i luoghi di installazione saranno stabiliti come previsto dall'art. 18 c. 2 del presente Regolamento e meglio dettagliati nel progetto che sarà approvato con apposita Delibera di Giunta.

3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per la rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine e l'accertamento e repressione dei reati, per tutela del patrimonio pubblico e dell'ambiente e per qualsiasi altra ragione di sicurezza.

5. I segnali video delle unità di ripresa fisse saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo individuata nel progetto di videosorveglianza. I segnali video delle unità di ripresa mobile sono raccolte su memoria posizionata all'interno della telecamera.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (cfr punto 3.4 del provvedimento in materia di videosorveglianza del garante per la protezione dei dati personali dell'08.04.2010).

7. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati e conservati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto.

8. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 9 - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità degli impianti.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

ART.10 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

ART. 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di San Pancrazio Salentino, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. LGS. N. 196/2003).
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di San Pancrazio Salentino si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante mezzi di comunicazione idonei.

ART. 12 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

ART. 13 - SICUREZZA DEI DATI

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate alcune misure, cosiddette minime, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il punto di registrazione – in un luogo chiuso- dove possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.

ART. 14- MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'art.6 e 7;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di San Pancrazio Salentino e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione e supporto;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati del terzo, debitamente autorizzato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

ART. 16 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'Interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Comune di San Pancrazio Salentino, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sull'origine, finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere tali informazioni in forma intellegibile, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità o se ricorresse altro giustificato motivo;
- d) di ottenere, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, tramite oscuramento della propria figura e del proprio bene, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere inoltrate direttamente al Responsabile del trattamento individuato o essere trasmesse anche mediante fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggi di posta elettronica certificata (PEC), in questo ultimo caso dovrà essere allegata copia del documenti di identificazione dell'interessato.
5. Tutte le richieste pervenute saranno riportate a cura del Responsabile o di un Incaricato delegato su un Registro cartaceo od elettronico conservato permanentemente dall'ufficio.
6. In caso di esito negativo dell'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 17 - LIMITI ALL'UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, attività anche temporanee come ad esempio:
- cantieri stradali o edili,
 - nei giardini, la cura delle piante da parte dei giardinieri
 - nelle sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti

ART. 18 - LUOGHI DI ATTESTAZIONE DELLE POSTAZIONI VIDEO E ADEGUAMENTO DINAMICO DELLE TECNOLOGIE

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza fissa, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che seleziona le aree sensibili ai fini della sicurezza stradale o sociale, con apposita deliberazione, sentita l'autorità di pubblica sicurezza.
2. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza mobile sarà individuato dalla Polizia locale di concerto con gli altri settori competenti (ambiente, tecnico, ecc.) e/o col Sindaco e approvati con delibera di giunta. Sul sito istituzionale del Comune saranno rese pubbliche le aree di installazione delle videocamere

3. Presso la sede del Comune è presente una dettagliata planimetria che individua puntualmente tutti i punti presidiati dal sistema di videosorveglianza, tale planimetria è consultabile presso il Responsabile del trattamento.

4. L'adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidano sul presente regolamento è demandato a determinazione del Responsabile del trattamento dei dati.

5. Allo stesso Responsabile del trattamento è demandata la fissazione di orari più contenuti o limitati di registrazione per specifiche esigenze (es. attività scolastiche con presenza di minori) che, salvo espresso provvedimento riguarda l'arco delle 24 ore giornaliere e ogni altra disposizione finalizzata all'attuazione del presente regolamento.

ART. 19 - COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ART. 21 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

ART. 22 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. I contenuti del presente regolamento si aggiornano automaticamente nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori, senza adozione di atti da parte del Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente con la esecutività della relativa delibera di consiglio di approvazione.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento deve intendersi abrogata ogni disposizione comunque vigente e/o in contrasto con la presente normativa.

4. Eventuali emendamenti al presente regolamento dovranno essere adottati con delibera di consiglio comunale.

Comune di SAN PANCRAZIO SALENTINO

VIDEOSORVEGLIANZA

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Le immagini riprese sono registrate in digitale su *hard disk* su monitor situati in luoghi di accesso limitato e regolamentato e cancellate automaticamente dopo 7 giorni.

Il responsabile del trattamento è il sig. _____ al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

IL SINDACO

ALLEGATO “B”

Modello semplificato di informativa “minima”:

